

Speciale

# Coronavirus: le disposizioni adottate da Governo e Regioni

Venerdì 3 aprile 2020 ore 17.30

# INDICE

[Decreti legge adottati dal Governo](#)



[Ordinanze e direttive collegate ai dpcm in vigore](#)

[Precedenti dpcm-dm adottati dal Governo](#)



[Ordinanze e circolari già adottate dal Governo](#)

[Dpcm attualmente in vigore](#)



[Disposizioni adottate dalle Regioni](#)

## DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

| PROVVEDIMENTO  | NOTE  |
|--|---|
| <p><a href="#">23 febbraio 2020</a></p> <p><b>DECRETO LEGGE - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b> Legge n. 13 del 5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6</p> <hr/> <p>ITER</p> <p>Approvato definitivamente dal Senato (AS.1741) il 4 marzo 2020</p> <hr/> <p>Pubblicata in <a href="#">GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020</a></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica</li><li>• Prevede la possibilità che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza</li><li>• Prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile</li></ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><u>2 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO LEGGE n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</b><br/>Pubblicato in <a href="#">GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020</a></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ITER</p> <p>In corso d'esame in Commissione Bilancio del Senato (<a href="#">AS.1746</a>) - scade il 1 maggio 2020</p>  | <p>Le disposizioni assicurano un primo <b>supporto economico</b> ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria. Le misure sono rivolte ai residenti della <b>Zona Rossa</b> (Comuni di: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo')</p> <p><b>Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020</li> <li>• Il pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica e rifiuti fino al 30 aprile</li> <li>• Il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese</li> <li>• Il pagamento dei diritti camerali</li> <li>• Il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator</li> <li>• Proroga termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata</li> </ul> <p><b>Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella zona rossa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive e per i lavoratori domiciliati</li> <li>• Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con cassa integrazione ordinaria</li> <li>• Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive e per i lavoratori ivi domiciliati, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi</li> <li>• indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi</li> </ul> <p><b>Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).</li> <li>• La sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali</li> <li>• L'incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici</li> <li>• L'estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi</li> <li>• L'estensione della carta della famiglia alle famiglie con almeno un figlio a carico</li> <li>• misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working)</li> <li>• Il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di contagio da COVID-19</li> <li>• La possibilità, per i laureati in medicina che non possano sostenere l'esame di Stato di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale;</li> <li>• La conservazione della validità dell'anno scolastico</li> <li>• L'estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.)</li> <li>• L'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà</li> <li>• Il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili</li> </ul> <p><b>Settore turistico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la zona rossa, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione</li> </ul> <p><b>Altre disposizioni riguardano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali</li> <li>• Le modalità di presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza</li> <li>• Le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</li> <li>• Le misure urgenti per personale medico e infermieristico e per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso</li> <li>• La facilitazione dell'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><u>8 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO LEGGE n. 11 recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria</b><br/><a href="#">GU Serie Generale n.60 dell'8 marzo 2020</a></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ITER</p> <p>Esame in Commissione Giustizia del Senato non ancora iniziato (<a href="#">AS. 1757</a>) - scade il 7 maggio 2020.</p> | <p>Le norme mirano ad assicurarne continuità ed efficienza all'<b>amministrazione della giustizia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevede il differimento urgente al 22 marzo delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Il provvedimento potrebbe confluire, tramite un emendamento del Governo, nel decreto Cura Italia ora all'esame della Commissione Bilancio del Senato</p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><u>9 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO LEGGE n. 14</b> recante <b>disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19</b><br/> <a href="#">GU Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020</a></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ITER</p> <p>Esame in Commissione Affari sociali della Camera non ancora iniziato (<a href="#">AC. 2428</a>) - scade l'8 maggio 2020.<br/> Il provvedimento potrebbe confluire, tramite un emendamento del Governo, nel decreto Cura Italia ora all'esame della Commissione Bilancio del Senato</p> | <p><b>Capo I - Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario:</b> gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - ad assumere personale sanitario, inclusi i medici specializzandi all'ultimo anno e i medici abilitati.</li> <li>• <b>Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al servizio sanitario nazionale).</b> Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - a conferire incarichi a tempo determinato a personale sanitario e medici</li> <li>• <b>Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN:</b> le regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno</li> <li>• <b>Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta:</b> fino al 31 luglio 2020: al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il SSN; i medici abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica; I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN</li> <li>• <b>Incremento delle ore di specialistica ambulatoriale:</b> le aziende e gli enti del SSN possono procedere a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna per l'anno 2020</li> <li>• <b>Disposizioni urgenti in materia di volontariato</b> fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria</li> <li>• <b>Sorveglianza sanitaria:</b> l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19</li> </ul> <p><b>Capo II - Potenziamento delle reti assistenziali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unità speciali di continuità assistenziale:</b> fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire la continuità assistenziale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome istituiscono una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero</li> <li>• <b>Assistenza a persone ed alunni con disabilità:</b> gli enti locali possono offrire assistenza domiciliare ad alunni disabili</li> <li>• <b>Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per l'ossigeno terapia:</b> con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, sentite Federfarma e Assofarm, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, entro il 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia</li> </ul> <p><b>Capo III - Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici:</b> per consentire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali (DPI) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario</li> <li>• <b>Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria:</b> il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, è autorizzato ad acquistare 5000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. E' autorizzata una spesa di 185 milioni di euro</li> </ul> <p><b>Capo IV - Altre disposizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario</b> le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte all'emergenza sanitaria non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro</li> <li>• <b>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto</b> emergenziale: fino al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte alla gestione dell'emergenza possono effettuare trattamenti dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni</li> <li>• <b>Sanzioni amministrative:</b> la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni</li> <li>• <b>Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano:</b> le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano</li> <li>• <b>Disposizioni finanziarie:</b> è autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome. Con decreto direttoriale del MEF sono assegnate le risorse</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><u>17 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO LEGGE (CURA ITALIA)</b> n.18 recante <b>misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</b><br/> <a href="#">GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020</a></p>   | <p><b>1. Misure per potenziare la capacità di intervento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individua le coperture <b>20.000 assunzioni</b> già deliberate per il SSN</li> <li>• Incrementa il <b>Fondo emergenze nazionali</b> di 1,65 mld</li> <li>• incrementa il fondo per gli <b>straordinari</b> del personale sanitario di 150 mln</li> <li>• Aumenta i <b>posti letto in terapia intensiva</b> e nelle unità di pneumologia e malattie infettive;</li> <li>• Obbliga le strutture private devono mettere a disposizione personale sanitario in servizio, locali e apparecchiature (340 milioni)</li> <li>• Invitalia può erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle <b>imprese produttrici di dispositivi medici e DPI</b> (50 milioni)</li> <li>• Protezione civile può requisire da soggetti pubblici o privati i presidi sanitari e medico-chirurgici e i beni mobili necessari per l'emergenza sanitaria. I Prefetti possono requisire alberghi o altri immobili analoghi per le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni)</li> <li>• Potenziamento dei servizi sanitari militari</li> <li>• Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri; incrementato lo stanziamento a favore dell'ISS di 64 milioni;</li> </ul>  |

ITER

All'esame, in prima lettura, della Commissione Bilancio del Senato ([AS. 1766](#)) - scade il 16 maggio 2020  
[Scarica la sintesi](#)

- Possibilità di **trattenere in servizio** il personale del SSN avente i requisiti per la pensione
  - Consente l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale** a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero
  - Abilitazione alla **professione medica** con il solo conseguimento della laurea in Medicina previo giudizio di idoneità durante il tirocinio
  - Anticipazione del prezzo nei **contratti pubblici** per velocizzare le procedure d'acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari
  - Stanziamento di fondi per il **pagamento degli straordinari per le Forze di polizia**, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  - Fondo per la **pulizia straordinaria** degli ambienti scolastici e **Fondo per la sanificazione degli ambienti** di Province, Città metropolitane e Comuni
  - Prevede che, fino al 31 luglio 2020, l'**acquisizione di forniture e servizi** da parte delle aziende, agenzie e degli enti del SSN da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto
  - disciplina per la nomina del **Commissario straordinario** per il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
- 2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l'obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell'emergenza:**
- **Cassa integrazione in deroga** estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi per massimo 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria
  - accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19 anche per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
  - Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i **lavoratori autonomi e le partite IVA** (professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli)
  - Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini (300 mln);
  - Sostegno per i **magistrati onorari** in servizio: contributo mensile di 600 euro per tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività
  - Equiparazione alla malattia, come per il settore pubblico, del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare per il settore privato
  - Sostegno dei **genitori lavoratori** in virtù della sospensione del servizio scolastico: per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus baby-sitting fino a 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del SSN e le Forze dell'ordine
  - Incrementato di ulteriori dodici giornate del numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per **handicap gravi**
  - Misure per il **trasporto aereo**: compensazioni per danni subiti dalle imprese con licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, incremento del fondo speciale per sostegno a reddito e occupazione e per la riconversione del personale del settore; nuove norme per il salvataggio di **Alitalia** con intervento pubblico
  - Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  - Misure per il **settore agricolo e della pesca**: possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto alla PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'agricoltura, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca
- 3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese:** per evitare a la carenza di liquidità sono stati previsti interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario, quali:
- Moratoria dei **finanziamenti a micro, piccole e medie imprese** (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza)
  - Potenziamento del **Fondo centrale di garanzia per le PMI**, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti
  - Semplificazione e rafforzamento dei **Confidi** per le microimprese
  - Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione del fondo per **mutui prima casa**
  - Misure per l'incremento dell'indennità dei **collaboratori sportivi**
  - Costituzione presso il Ministero degli esteri di un Fondo per l'**internazionalizzazione del sistema Paese**
  - Immediata entrata in vigore del "**volatility adjustment**" per le assicurazioni
  - possibilità di corrispondere ad azionisti e obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo del 40% dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
  - Controgaranzia per le banche, da parte di Cdp, per consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi per liberare 10 mld di investimenti
  - Incentivo alla cessione dei **crediti deteriorati (NPL)** mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali
  - Rimborso dei **contratti di soggiorno** e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno
  - Istituzione di un **fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo** e ulteriori disposizioni urgenti per la cultura
  - aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, se dotati di un progetto esecutivo approvato o definitivo in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori
- 4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità:**
- Sospensione, senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i settori più colpiti (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse)
  - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei **versamenti fiscali e contributivi** per contribuenti con fatturato fino a 2 mln di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo)
  - Differimento dal 16 al 20 marzo per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, del termine per i **versamenti dovuti alle PA**, inclusi contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
  - Disapplicazione della **ritenuta d'acconto per professionisti** senza dipendenti, con ricavi non superiori a euro 400.000 sulle fatture di marzo e aprile;
  - Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'**Agenzia delle entrate**;
  - Sospensione dei termini riscossione **cartelle esattoriali**, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi
  - **Premio di 100 euro**, non tassabile per i lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che a marzo hanno lavorato (non in smart working)

- Credito d' imposta per le imprese e gli enti locali che sanificano il posto di lavoro attraverso la costituzione di un fondo INAIL
- La **deducibilità delle donazioni** per il COVID-19 effettuate dalle imprese ai viene estesa viene estesa anche alle persone fisiche fino a 30.000 euro
- Riconoscimento di un credito d'imposta del 60% del **canone di locazione** del mese di marzo per gli affitti commerciali a negozi e botteghe
- Disposizioni in materia di **trasporto stradale e trasporto di pubblico** di persone
- Contributo per gli **autoservizi pubblici** non di linea che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi** pubblici per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale
- Misure a sostegno della filiera della **stampa**

Inoltre, il decreto introduce **ulteriori misure**, tra le quali:

- Nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di **giustizia civile**, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare
- Misure per il ripristino della funzionalità degli **Istituti penitenziari** e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri
- Misure straordinarie in materia di **lavoro agile** e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA e che lo svolgimento delle procedure concorsuali sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
- Utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome, solo per l'esercizio finanziario 2020
- Misure per il recupero delle **eccedenze alimentari** e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti
- Possibilità di riunirsi in videoconferenza, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni
- Proroga al 31 agosto 2020 della validità dei **documenti di riconoscimento** scaduti o in scadenza
- Misure per lo svolgimento del **servizio postale**
- Norme per lo **svolgimento delle assemblee di società** e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022
- Rinvio al 30 giugno degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui **rifiuti**;
- Continuità dell'**attività formativa** e a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l'istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio;
- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza
- Misure per la continuità occupazionale per **docenti supplenti** brevi e saltuari
- Proroga del mandato dei **componenti dell'AGCOM e del Garante Privacy** non oltre i 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza;
- Proroga di sei mesi del termine per l'indizione del **referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari**

25 marzo 2020

**DECRETO LEGGE n. 19** recante **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

[GU Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020](#)

ITER

All'esame, in prima lettura, della Commissione Affari sociali della Camera ([AC. 2447](#)) - scade il 24 maggio 2020

- Il decreto prevede l'applicazione su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, di una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
- Tra le misure adottabili rientrano:
  - limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  - la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  - la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  - la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
  - la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  - la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  - la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  - la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  - la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  - la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  - l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
- Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
- È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

- Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
- Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.
- Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
- Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

## PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO

| <u>23 febbraio 2020</u>  | <u>25 febbraio 2020</u>   | <u>24 febbraio 2020</u>  |
|--|---|--|
| DPCM LOMBARDIA E VENETO - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <b>misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b> - <a href="#">GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020</a>            | DPCM NORD ITALIA - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <b>misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b> - <a href="#">GU Serie Generale n. 47 25 febbraio 2020</a>  | DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - <a href="#">GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020</a> |
| <u>1 marzo 2020</u>  | <u>4 marzo 2020</u>   |  |
| DPCM ALLARGAMENTO ZONE ROSSE - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <b>misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b> - <a href="#">GU Serie Generale n. 52 1 marzo 2020</a> | DPCM LIMITAZIONE ATTIVITA' IN ITALIA - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante <b>misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero Territorio nazionale</b> - <a href="#">GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020</a> |  |

## DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

| PROVVEDIMENTO   | NOTE   |
|---|--|
| <u>1 aprile 2020</u><br><b>DPCM PROROGA CHIUSURA FINO AL 13 APRILE</b><br><br>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante <b>disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale</b><br><br><a href="#">GU Serie Generale n. 88 del 2 aprile 2020</a> | <b>Art 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio)</b> al <b>comma 1</b> prevede che l'efficacia delle disposizioni dei dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute sia prorogata fino al 13 aprile 2020.<br>Inoltre, il <b>comma 2</b> sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.<br>Il <b>comma 3</b> prevede che le disposizioni producano i loro effetti dal 4 aprile 2020.<br>Il <b>comma 4</b> stabilisce che le disposizioni si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
| <u>28 marzo 2020</u>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DPCM FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020</b></p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante <b>criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020</b></p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 83 del 29 marzo 2020</a></p>   | <p>Con il Dpcm il governo ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni. La misura anticipa, per il 66%, l'erogazione al fondo di solidarietà comunale previsto per maggio e dovrebbe supportare i comuni ad avere la liquidità necessaria. Inoltre il DPCM prevede un fondo di 400 milioni destinati esclusivamente ad aiutare quei cittadini che hanno difficoltà economiche nel fare la spesa per gli effetti delle restrizioni imposte dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Art. 1 - Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020<br/> Art. 2 - Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020<br/> Art. 3 - Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario,<br/> Art. 4 - Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna<br/> Art. 5 - Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale<br/> Art. 6 - Disposizioni per il comune di Mappano<br/> Art. 7 - Accantonamento per l'anno 2020<br/> Art. 8 - Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni<br/> Art. 9 - Compensazioni finanziarie per l'anno 2020<br/> Art. 10 - Erogazioni di risorse per l'anno 2020<br/> Art. 11 - Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate</p> <p><b>Allegati:</b><br/> <b>Allegato 1 (parte 1 - parte 2)</b> quota dell'imposta municipale propria 2020 trattenuta dall'agenzia delle entrate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sardegna e della regione Siciliana per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2020 Art. 2, comma 2, D.P.C.M.<br/> <b>Allegato 2 (parte 1 - parte 2)</b> quota del fondo di solidarietà comunale 2020 risultante dall'art. 3, comma 5, del d.p.c.m. per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 2, per i comuni della regione Sardegna e della regione siciliana<br/> <b>Allegato 3 (parte 1 - parte 2)</b> quota del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 destinata a ristorare i comuni dei minori gettiti Imu e tasi art. 5, commi 1 e 2, del D.P.C.M.<br/> <b>Allegato 4 (parte 1 - parte 2)</b> importo finale del fondo di solidarietà comunale 2020 per singolo comune art. 8 del D.P.C.M.</p>   |
| <p><b>DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI</b></p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante <b>ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale</b></p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020</a></p> | <p><b>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)</b><br/> Il <b>comma 1</b> reca le seguenti misure di contrasto e contenimento del virus applicabili sull'intero territorio nazionale:</p> <p>a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (elencate nell'allegato), identificate anche con il codice ateco. Tale elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (previo parere del MEF). Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni si rimanda all'art. 87 del DL Cura Italia in cui si raccomandano misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio. Per quanto riguarda le attività commerciali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo.</p> <p>b) È fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso a quello in cui si trovano alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che per comprovate esigenze (lavorative, di urgenza o di salute). Viene soppressa la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>c) Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire soltanto se organizzate attraverso le modalità del lavoro agile.</p> <p>d) Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare continuità alle filiere indicate nell'allegato 1, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente.</p> <p>e) Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, eccetto l'apertura di musei o di altri luoghi di cultura e i servizi di istruzione che non possono essere svolti a distanza.</p> <p>f) È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.</p> <p>g) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto competente.</p> <p>h) Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto</p> <p>Il <b>comma 2</b> prevede l'obbligo del Prefetto di trasmettere al Presidente della regione (o Provincia autonoma), al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e alle forze di polizia, l'informativa delle comunicazioni ricevute dalle industrie e dei conseguenti provvedimenti emessi.</p> <p>Il <b>comma 3</b> prevede l'obbligo delle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare le misure di contrasto e contenimento del virus di cui al protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali.</p> <p>Il <b>comma 4</b> stabilisce che le imprese la cui attività è sospesa completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione di merce in giacenza.</p> <p><b>Art. 2 (Disposizioni finali)</b> stabilisce che le disposizioni producano effetto dal 23 marzo al 3 aprile. Queste si applicano cumulativamente alle misure contenute nel DPCM 11 marzo 2020 e nell'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, le cui disposizioni sono prorogate al 3 aprile 2020.</p> <p><b>Allegato 1</b> - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di spago, corde, funi e reti; fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli di tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma; fabbricazione di articoli in materie plastiche; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per distribuzione e il controllo dell'elettricità; fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimenti dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzino e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><u>11 marzo 2020</u></p> <p><b>DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI</b></p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante <b>ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale</b><br/> <a href="#">GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020</a></p> | <p><b>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)</b> prevede che sull'intero territorio nazionale siano adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali. È disposta la chiusura dei mercati, ma è consentita la vendita all'interno di essi dei soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</li> <li>• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne le mense e il catering continuativo su base contrattuale. È consentita: la sola ristorazione con consegna a domicilio; la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade, autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. All'interno delle attività consentite deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.</li> <li>• Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.</li> <li>• Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</li> <li>• Il Presidente della Regione con ordinanza ha la facoltà di ridurre o sopprimere i servizi di Trasporto pubblico locale sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.</li> <li>• Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.</li> <li>• Per quanto riguarda le attività produttive le attività professionali si raccomanda che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sia attuato il massimo utilizzo dello smart working da parte delle imprese;</li> <li>b. Siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dipendenti;</li> <li>c. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</li> <li>d. Assumano dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro;</li> <li>e. Sia incentivata la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.</li> </ul> </li> <li>• Limitare gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso negli spazi comuni.</li> <li>• Adozione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per quanto riguarda le disposizioni dei numeri 7 e 8 del presente dpcm.</li> <li>• Per tutte le attività non sospese si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile.</li> </ul> <p><b>Art. 2 (Disposizioni finali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il presente decreto è valido sino al 25 marzo;</li> <li>• Con il presente decreto cessano di produrre effetti, se incompatibili, le disposizioni di cui al dpcm 8 marzo 2020 e dpcm 9 marzo 2020;</li> <li>• Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</li> </ul> <p><b>Allegato 1. Commercio al dettaglio:</b> ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono e commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.</p> <p><b>Allegato 2 - Servizi per la persona:</b> lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>9 marzo 2020</u></p> <p><b>DPCM ITALIA ZONA ROSSA</b></p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante <b>ulteriori disposizioni attuative del</b></p>   | <p><b>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)</b></p> <p><b>Comma 1</b> - Estende le misure precedentemente adottate per la c.d. zona rossa, di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo, all'intero territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;</li> <li>• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (<math>+37.5^{\circ}</math>) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;</li> <li>• Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;</li> </ul>  |

**decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale**

[GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020](#)

- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico;
- Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- Sono chiusi gli impianti sciistici;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curricolari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario;
- Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza;
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone;
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale;
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi;
- Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida.

**Comma 2** - Vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

**Comma 3** - Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse solo per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. All'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e senza pubblico le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli per contenere la diffusione del COVID-19.

#### **Art. 2 (Disposizioni finali)**

**Comma 1** - Le disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020.

**Comma 2** - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui all'articolo 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) e all'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

**Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle aree sopracitate vengono adottate le seguenti misure:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( $+37.5^{\circ}$ ) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Viene fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico;
- Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- Sono chiusi gli impianti sciistici;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curricolari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario;
- Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza;
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone;
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale;
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi;

8 marzo 2020

#### **DPCM AMPLIAMENTO ZONA ROSSA**

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

[GU Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020](#)

- Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida.

#### **Art. 2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19**

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus a livello nazionale vengono adottate le seguenti disposizioni:

- Sono sospesi i congressi, le riunioni e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in luogo sia pubblico che privato;
- Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Lo svolgimento dell'attività di ristorazione è svolta con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- E' raccomandato agli esercizi commerciali che vengano adottate disposizioni tali da consentire l'utilizzo delle strutture in modalità tali da evitare gli assembramenti di persone;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Resta consentito lo svolgimento delle competizioni e delle sedute d'allenamento per gli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi a porte chiuse e in assenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado;
- Sono sospesi i viaggi di istruzione;
- La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattie infettive, di durata superiore ai 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico;
- Attivazione di attività didattiche a distanza avendo cura anche degli studenti con specifiche esigenze di disabilità;
- Possibilità di svolgimento a distanza delle attività didattiche e curriculari presso le Università, tenendo conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa dei pronto soccorso, salvo specificazioni diverse;
- L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- Lo smart working può essere attuato sino al 31 luglio 2020 per i lavoratori subordinati anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa sono assolti anche in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.
- Si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

#### **Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**

**Comma 1** - Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- Il personale sanitario il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità applica le indicazioni per la sanificazione previste dal Ministero della salute;
- E' raccomandato alle persone anziane o affette da patologie croniche, o con multimorbilità o immunodepresse di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dai casi di stretta necessità;
- Si raccomanda di evitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi di strettamente necessari;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( $+ 37,5^{\circ}$ ) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;
- Vi è l'obbligo di esporre presso i servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti p.a. le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
- E' raccomandato ai comuni e agli enti territoriali di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, svolte senza creare assembramenti di persone;
- Inserimento di soluzioni disinfettanti all'interno dei locali delle p.a. e nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;
- Adozione di procedure atte ad evitare il contatto ravvicinato durante lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- Disinfezione dei mezzi da parte delle aziende di pubblico trasporto;
- Obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione della Asl, nonché al medico di medicina generale (MMG) e al pediatra di libera scelta (PLS), per chiunque abbia fatto ingresso in Italia da un paese a rischio epidemiologico (zonizzazione OMS).

**Comma 2** - L'operatore di sanità pubblica che ha ricevuto la comunicazione da parte dei soggetti che provengono da zone a rischio deve:

- Assumere informazioni, contattando telefonicamente il soggetto esposto a rischio;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato sulle misure da adottare;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato e informare il MMG o il PLS;
- In caso di necessità si procede al rilascio di una dichiarazione per l'INPS, al datore di lavoro e al MMG o al PLS in cui si specificano i motivi della quarantena.

**Comma 3** - L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- Accertare l'assenza dei sintomi;
- Informare il soggetto circa i sintomi e le caratteristiche di contagiosità;
- Informare circa la necessità di monitorare costantemente la temperatura corporea.

**Comma 4** - Informazioni sulle modalità e l'efficacia dell'isolamento domiciliare:

- Mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni;
- Divieto di spostamento;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

**Comma 5** - Nel caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza deve:

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvertire il MMG o il PLS;</li> <li>• Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria;</li> <li>• Rimanere in stretto isolamento</li> </ul> <p><b>Comma 6</b> - L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza. In caso di comparsa dei sintomi si provvede secondo le disposizioni ministeriali.</p> <p><b>Comma 7</b> - Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.</p> <p><i>Allegato 1 (Misure igienico-sanitarie): reca undici prescrizioni comportamentali (es. lavaggio mani, distanza di almeno 1 metro nei contatti sociali, ecc)</i></p> <p><b>Art. 4 - Monitoraggio delle misure</b><br/>Il Prefetto territorialmente competente monitori l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Pene: arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro</p> <p><b>Art. 5 - Disposizioni finali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni del decreto producono effetto dall'8 marzo sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure;</li> <li>• Dall'8 marzo cessano di avere effetto i DPCM del primo e del 4 marzo 2020;</li> </ul> <p>Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.</p> |
|--|

## ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <u>3 febbraio 2020</u>   | <u>5 febbraio 2020</u>   | <u>6 febbraio 2020</u>  | <u>12 febbraio 2020</u>   | <u>13 febbraio 2020</u>   |
| <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 630</b><br/>Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinamento degli interventi</li> <li>• Comitato tecnico scientifico</li> </ul>   | <p><b>DECRETO del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371</b><br/><b>Istituzione del Comitato Scientifico</b><br/><a href="#">Link al sito della Protezione civile</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzione del Comitato Scientifico</li> </ul>   | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 631</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 33 del 10 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rientro studenti dalle aree a rischio salute</li> </ul>  | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 633</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rientro studenti dalle aree a rischio salute</li> </ul>  | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 635</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benefici normativi</li> <li>• Apertura di contabilità speciale</li> </ul>  |
| <u>21 febbraio 2020</u>  | <u>22 febbraio 2020</u>  | <u>25 febbraio 2020</u>   | <u>27 febbraio 2020</u>   | <u>28 febbraio 2020</u>   |
| <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 637</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute</li> <li>• Incremento del personale medico</li> <li>• Attività del volontariato di protezione civile</li> </ul> | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 638</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semplificazione procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture connesse con l'emergenza sanitaria</li> </ul> | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 639</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale</li> </ul> | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 640</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza epidemiologica</li> <li>• Sorveglianza microbiologica</li> <li>• Sorveglianza delle caratteristiche cliniche</li> <li>• Condivisione dei dati</li> <li>• Province autonome di Trento e Bolzano</li> </ul> | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 641</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale</li> <li>• Utilizzo dispositivi di protezione individuale</li> </ul> |
| <u>2 marzo 2020</u>  | <u>2 marzo 2020</u>  | <u>4 marzo</u>  | <u>4 marzo 2020</u>   | <u>4 marzo 2020</u>   |
| <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 642</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020</a></p>  | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 643</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p>  | <p><b>COMUNICAZIONE Protezione civile</b><br/>Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p><a href="#">Link al sito della Protezione civile</a></p>   | <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 644</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</p> <p><a href="#">GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020</a></p>   | <p><b>CIRCOLARE Ministero per la pubblica amministrazione n. 1</b><br/>Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa</p> <p><a href="#">Link alla Circolare</a></p>  |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sospensione dei mutui</li> </ul>  | <p><a href="#">GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario</li> </ul>  |   |
| <p><u>8 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 645</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziamento Servizio 1500</li> <li>Incremento del personale medico</li> <li>Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute</li> </ul> | <p><u>8 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 646</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Divieto di spostamento delle persone fisiche dai territori della zona rossa (Lombardia e altre 14 province).</li> <li>Attività degli uffici pubblici non viene limitata</li> </ul> | <p><u>8 marzo 2020</u></p> <p><b>DIRETTIVA Ministero dell'interno n. 14606</b><br/>Chiarimenti relativi al DPCM 8 marzo 2020<br/><a href="#">Link Direttiva n. 14606 dell'8 marzo 2020</a><br/><a href="#">Link autocertificazione per lo spostamento</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Convoca i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per le necessarie misure di coordinamento.</li> <li>Controlli relativi alla limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita.</li> <li>Procedura di verifica autodichiarazione.</li> <li>Sanzioni</li> </ul>   | <p><u>8 marzo 2020</u></p> <p><b>COMUNICATO Ministero dei trasporti</b><br/>Chiarimenti MIT su merci e transfrontalieri<br/><a href="#">Link al sito del MIT</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020</li> <li>Chiarisce il regime di spostamento dei lavoratori transfrontalieri e ribadisce la libera circolazione delle merci in entrata e uscita dai territori interessati</li> </ul>             | <p><u>9 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 648</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiusura degli impianti sciistici</li> </ul>   |
| <p><u>12 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Ministero della salute</b><br/>Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizza l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n. NMU787 MU78812MAR 286359 PVG1715 1915PVG JJ</li> </ul>  | <p><u>14 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Ministero della salute</b><br/>Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizza l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci</li> </ul>   | <p><u>14 marzo 2020</u></p> <p><b>PROTOCOLLO</b><br/>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro<br/><a href="#">Link al testo</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevede misure per il contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro disciplinando obblighi di informazione, modalità di ingresso in azienda, modalità di accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione in azienda, Precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione spazi comuni, organizzazione aziendale, gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS e aggiornamento del protocollo di regolamentazione</li> </ul> | <p><u>15 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Ministero della salute</b><br/>Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per la durata dell'emergenza, l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici, DPI destinati ad enti sanitari e di ricerca medica non devono attendere il rilascio del nulla osta dell'USMAF</li> </ul> | <p><u>16 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 650</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 71 del 18 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per i beneficiari del CAS-Contributo per l'autonoma sistemazione</li> </ul> |
| <p><u>16 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute</b><br/>Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia<br/><a href="#">Link al DM n. 118 del 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantisce i servizi minimi essenziali di trasporto per e da la Sicilia.</li> </ul>   | <p><u>17 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute</b><br/>Autoisolamento per chi rientra in Italia<br/><a href="#">Link al DM n. 120 del 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di comunicazione e di sorveglianza sanitaria per tutte le persone fisiche in entrata in Italia.</li> </ul>  | <p><u>18 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute</b><br/>Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti<br/><a href="#">Link al DM n. 122 del 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autoisolamento per chi entra in Italia non si applica per: personale sanitario e</li> </ul>  | <p><u>18 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della difesa</b><br/>Procedura straordinaria di arruolamento per chiamata diretta nell'Esercito Italiano di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri<br/><a href="#">Link</a></p>  | <p><u>19 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 651</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricetta elettronica</li> </ul>   |




|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurato trasporto merci marittimo</li> <li>Trasporto passeggeri via mare solo per esigenze indifferibili</li> <li>Assicurato trasporto aereo per esigenze indifferibili</li> <li>Sospesi servizi automobilistici interregionali</li> <li>Mantenimento collegamenti minimi per trasporto ferroviario</li> <li>Validità fino al 25 marzo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deroghe per le persone fisiche in entrata per comprovate esigenze lavorative.</li> <li>Sanzioni: art. 650 c.p.</li> <li>Validità: fino al 25 marzo 2020</li> </ul>   | <p>lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sospende il trasporto marittimo di viaggiatori da e per la Sicilia.</li> <li>Assicura il trasporto delle merci.</li> <li>Riduce i servizi ferroviari.</li> <li>Validità: fino al 25 marzo 2020</li> </ul>  |   |   |
| <p style="text-align: center;"><u>19 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 652</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erogazione anticipata pensione Poste Italiane</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><u>19 marzo 2020</u></p> <p><b>PROTOCOLLO Ministero dei trasporti Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri edili</b><br/><a href="#">Link</a></p> <p>Le linee guida illustrano il necessario per garantire la sicurezza in un cantiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>modalità di comportamento e accesso dei fornitori esterni</li> <li>pulizia, sanificazione e precauzioni igieniche personali</li> <li>dispositivi di protezione personale</li> <li>organizzazione del cantiere</li> <li>gestione di una persona sintomatica sorveglianza sanitaria</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><u>20 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 654</b><br/>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Costituzione di una Unità medico-specialistica</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><u>20 marzo 2020</u></p> <p><b>COMUNICATO del Consiglio dei ministri Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</b><br/><a href="#">GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020</a></p>   | <p style="text-align: center;"><u>20 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Ministero della salute</b><br/>Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vieta l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici</li> <li>Non consente attività ludiche all'aperto. Resta consentita l'attività motoria svolta individualmente in prossimità della propria abitazione</li> <li>Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno di stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio con esclusione di quelli lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dai locali; rimangono aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti</li> <li>nei giorni festivi e prefestivi e in quegli immediatamente precedenti o successivi è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale</li> <li>Validità prorogata al 3 aprile 2020</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><u>20 marzo 2020</u></p> <p><b>PROTOCOLLO Ministero dei trasporti Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nel settore del trasporto e della logistica</b><br/><a href="#">Link</a></p> <p>Le linee guida illustrano il necessario per garantire la sicurezza nel settore del trasporto e della logistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivi di protezione individuale</li> <li>Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e di lavoro</li> <li>Installazione dispenser idroalcolici</li> <li>Limitare il trasporto viaggiatori</li> <li>Distanze tra lavoratori</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><u>21 marzo 2020</u></p> <p><b>DETERMINAZIONE DIRETTORIALE Agenzia Dogane e Monopoli Sospensione giochi presso tabaccherie ed esercizi di rivendita</b><br/><a href="#">Link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici, tipo slot machines, situati all'interno degli esercizi di rivendita</li> <li>Sospensione della raccolta dei giochi presso le tabaccherie (Lotto, Super Enalotto, Superstar, ecc.)</li> <li>La sospensione dura per tutto lo stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca</li> </ul>  | <p style="text-align: center;"><u>22 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Ministero della salute</b><br/>Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806)<br/><a href="#">GU Serie Generale n. 75 del 22 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vieta per la giornata di domenica 22 marzo lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quelli in cui si ritrova se non per necessità, lavoro o salute</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><u>23 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 n.4 Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19</b><br/><a href="#">GU Serie Generale n. 78 del 24 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consente l'attuazione e la gestione ad opera di Invitalia della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale</li> <li>Le risorse economiche ammontano a 50 mln</li> <li>Gli incentivi possono essere concessi a società di persone o di capitali ivi comprese le società cooperative e le società consortili localizzate sul territorio nazionale</li> <li>Stabilisce i requisiti che le società devono avere per accedere agli incentivi</li> <li>Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi volti all'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di DPI oppure alla riconversione di una unità produttiva</li> <li>I programmi devono essere avviati dopo il 17 marzo ed essere completati entro il termine indicato ovvero entro 180 giorni</li> <li>Le spese ammissibili possono variare da 200mila a 2 mln e possono riguardare: opere murarie strettamente necessarie, macchinari e impianti produttivi, programmi informatici e, per un 20%, a copertura delle esigenze di capitale circolante</li> <li>Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili</li> <li>Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31</li> </ul> |   |



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sospensione corsi di formazione non da remoto</li> </ul>  |  |   | <p>maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di otto anni, incluso un anno di preammortamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'importo massimo delle agevolazioni concedibili non può essere superiore a 800mila</li> <li>La valutazione delle domande è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione</li> </ul>  |  |  |
| <p><u>25 marzo 2020</u></p>  |  |   |  |  |  |
| <p><b>DECRETO Ministero dello sviluppo economico</b><br/> <b>Nuovo elenco Codici ATECO (attività produttive e commerciali non sospese)</b><br/> <a href="#">Link al sito del MISE</a></p>  |  |   |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifica l'elenco delle attività produttive e commerciali che possono continuare la propria attività lavorativa</li> <li>Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020</li> <li>Le attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) possono avvenire limitatamente alle attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona. Le attività di call center sono limitate alle attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer, telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclam. Le attività e servizi di sostegno alle imprese sono consentite limitatamente alla consegna a domicilio dei prodotti.</li> <li>Le attività concesse sono le seguenti: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24); stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60); fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02); fabbricazione di vetro cavo; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio; fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17); fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10); installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzino e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale); servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; altri servizi di sostegno alle imprese; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico</li> </ul> |  |   |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><u>25 marzo 2020</u></p> <p><b>DECRETO Ministero dell'economia e delle finanze</b><br/> <b>Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18</b><br/> <a href="#">GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disciplina i requisiti per poter accedere al Fondo di solidarietà per i mutui (sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro) e l'ammontare delle agevolazioni</li> <li>Indica l'ambito di applicazione</li> <li>Disciplina l'ammissione al Fondo per lavoratori autonomi e liberi professionisti</li> </ul>   | <p style="text-align: center;"><u>25 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 655</b><br/>         Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/> <a href="#">GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente</li> <li>Aree sanitarie temporanee</li> <li>Disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile</li> <li>Disposizioni per gli enti locali e per la Sardegna</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><u>26 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 656</b><br/>         Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/> <a href="#">GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Costituzione di una Unità tecnico infermieristica</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><u>28 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Ministero della salute</b><br/>         Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19<br/> <a href="#">GU Serie Generale n. 84 del 29 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limitazioni all'accesso in Italia</li> <li>Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><u>29 marzo 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Protezione civile n. 658</b><br/>         Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili<br/> <a href="#">GU Serie Generale n. 85 del 30 marzo 2020</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Destina e ripartisce 400 milioni a misure urgenti di solidarietà alimentare per i comuni (buoni spesa e acquisto diretto di beni alimentari da distribuire alla popolazione)</li> </ul> |  |
| <p style="text-align: center;"><u>29 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della salute</b><br/>         Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione</p>  | <p style="text-align: center;"><u>30 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della salute</b><br/>         Chiarimenti "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata"</p>  | <p style="text-align: center;"><u>31 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Centro nazionale trapianti</b><br/>         Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo</p>  | <p style="text-align: center;"><u>31 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della salute</b></p>   | <p style="text-align: center;"><u>31 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della salute</b></p>   |  |




|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <p>da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2<br/><a href="#">Link</a></p>   | <p>differribile in corso di emergenza da COVID-19”<br/><a href="#">Link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiarisce che tutte le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le seguenti attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile</li> </ul>   | <p>Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule<br/><a href="#">Link</a></p>  | <p>COVID-19: indicazioni per gravida o partoriente, puerpera, neonato e allattamento<br/><a href="#">Link</a></p>   | <p>Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008<br/><a href="#">Link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinvia al 31 luglio il termine di invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente</li> </ul>  |
| <p><u>31 marzo 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero dell'interno</b><br/>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. <b>Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche</b><br/><a href="#">Link</a></p> <p>Non costituisce divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per un genitore camminare con i propri figli minori</li> <li>• Fare jogging</li> <li>• Accompagnare anziani o inabili</li> </ul> | <p><u>1° aprile 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della salute</b><br/>Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 <b>ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale</b><br/><a href="#">Link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbliga le Forze dell'ordine impegnate a garantire le misure di quarantena ad utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di intervento</li> </ul> | <p><u>1° aprile 2020</u></p> <p><b>CIRCOLARE Ministero della salute</b><br/>Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione<br/><a href="#">Link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniforma le procedure su tutto il territorio nazionale</li> </ul> | <p><u>1° aprile 2020</u></p> <p><b>COMUNICATO Ministero della salute</b><br/>Bando della ricerca sul COVID-19<br/><a href="#">Link</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione di progetti di ricerca, di durata di 12 mesi, mettendo a disposizione euro 7 milioni, provenienti dai fondi per la ricerca corrente degli IRCCS, relativi agli anni finanziari 2020 e 2021</li> </ul> | <p><u>1° aprile 2020</u></p> <p><b>ORDINANZA Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 n.6</b><br/><b>Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19</b><br/><a href="#">Link al sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente la celere sdoganizzazione di tutti i DPI, in particolare i FFP2, FFP3, N95, KN95 e tutti i beni mobili occorrenti per far fronte all'emergenza Covid-19</li> <li>• Stabilisce quali siano i soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto (ADM)</li> </ul> |










## DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI





| REGIONE   |            | LINK  |   | NOTE  |  |
|---|------------|---|---|---|--|
|    | Abruzzo    | <a href="#">Comunicazione dipartimento Sanità</a><br><a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Allegato 1</a><br><a href="#">Allegato 2</a><br><a href="#">Circolare esplicativa Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Circolare esplicativa Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Circolane n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13 e Allegato 1</a><br><a href="#">Disposizioni dell'ISS sui rifiuti extra-ospedalieri</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a><br><a href="#">Ordinanza n.15</a><br><a href="#">Ordinanza n.16</a><br><a href="#">Ordinanza n.17</a><br><a href="#">Ordinanza n.18</a><br><a href="#">Ordinanza n.19</a><br><a href="#">Ordinanza n.20</a><br><a href="#">Ordinanza n.21</a> | 23 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>8 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>24 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>29 marzo 2020<br>30 marzo 2020<br>31 marzo 2020<br>02 aprile 2020 | <b>Ordinanza n. 20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di spostamenti per gli operanti del terzo settore previa dotazione del modello di autocertificazione</li> </ul> <b>Ordinanza n. 21</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prorogate sino al 13 aprile le disposizioni per i territori di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsitia, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona.</li> <li>Consentiti gli spostamenti dalla zona rossa solo per comprovate necessità</li> </ul> | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Basilicata | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Nota n.41880</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Circolare esplicativa ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Rettifica all'ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a>  | 23 febbraio 2020 (studenti)<br>27 febbraio 2020<br>8 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>31 marzo 2020   | <b>Ordinanza n.13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19</li> <li>Modalità di raccolta dei rifiuti urbani</li> <li>Altre disposizioni</li> <li>Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti</li> <li>Misure straordinarie per la messa in sicurezza del sistema di gestione integrata dei rifiuti - Deroghe</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Calabria   | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br>Nota n. <a href="#">105596.2019</a><br>Circolare Prot. Star N. <a href="#">98538</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a>   | 27 febbraio 2020<br>5 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>14 marzo 2020  | <b>Ordinanza n. 23</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga sino al 12 aprile delle ordinanze n. 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 21</li> </ul> <b>Ordinanza n.24</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga sino al 13 aprile delle disposizioni relative al Comune di Oriolo (CS)</li> </ul>  | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |



|   |                |   |  |  |  |
|---|----------------|---|--|--|--|
|   |                | <a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Decreto n.21</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a><br><a href="#">Ordinanza n.15</a><br><a href="#">Ordinanza n.16</a><br><a href="#">Ordinanza n.17</a><br><a href="#">Ordinanza n.18</a><br><a href="#">Ordinanza n.19</a><br><a href="#">Ordinanza n.20</a><br><a href="#">Ordinanza n.21</a><br><a href="#">Ordinanza n.22</a><br><a href="#">Ordinanza n.23</a><br><a href="#">Ordinanza n.24</a>  | 16 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>24 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>28 marzo 2020<br>29 marzo 2020<br>31 marzo 2020<br>01 aprile 2020  |  |  |
|  | Campania       | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Decreto n.37</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.12</a><br><a href="#">Delibera della Giunta n.128</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.13</a><br><a href="#">Chiarimento 2 ordinanza n.13</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.14</a><br><a href="#">Ordinanza n.15</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.15</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.15</a><br><a href="#">Ordinanza n.16</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.16</a><br><a href="#">Ordinanza n.17</a><br><a href="#">Ordinanza n.18</a><br><a href="#">Chiarimento ordinanza n.18</a><br><a href="#">Ordinanza n.19</a><br><a href="#">Chiarimento all'ordinanza n.19</a><br><a href="#">Ordinanza n.20</a><br><a href="#">Ordinanza n.21</a><br><a href="#">Ordinanza n.22</a><br><a href="#">Ordinanza n.23</a><br><a href="#">Chiarimento all'ordinanza n.23</a><br><a href="#">Chiarimento all'ordinanza n.23</a><br><a href="#">Ordinanza n.24</a><br><a href="#">Ordinanza n.25</a><br><a href="#">Chiarimento all'ordinanza n.25</a><br><a href="#">Ordinanza n.26</a> | 24 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>6 marzo 2020<br>6 marzo 2020<br>6 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>24 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>28 marzo 2020<br>28 marzo 2020<br>31 marzo 2020 | <b>Ordinanza n. 26:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga e conferma sino al 14 aprile delle disposizioni relative ai Comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA)</li> </ul>  | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Emilia-Romagna | <a href="#">Ordinanza</a><br><a href="#">Circolare esplicativa</a><br><a href="#">Decreto PdG n.25</a><br><a href="#">Decreto PdG n.26</a><br><a href="#">Decreto PdG n.27</a><br><a href="#">Decreto PdG n.28</a><br><a href="#">Ordinanza n.29</a>  | 23 febbraio 2020<br>24 febbraio 2020<br>2 marzo 2020<br>2 marzo 2020<br>4 marzo 2020<br>5 marzo 2020<br>8 marzo 2020   | <b>Decreto PdG n. 49</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni riguardanti il servizio ferroviario regionale, il quale non subirà variazioni rispetto all'ordinanza n.39 del 16 marzo 2020</li> <li>Disposizioni sul trasporto pubblico su autobus</li> <li>Disposizioni su taxi e NCC</li> <li>Validità sino al 3 aprile</li> </ul> | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> </ul>   |

|   |                              |  |   |  |  |
|---|------------------------------|--|---|--|--|
|   |                              | <a href="#">Ordinanza n.31</a><br><a href="#">Ordinanza n.32</a><br><a href="#">Ordinanza n.34</a><br><a href="#">Ordinanza n.35</a><br><a href="#">Decreto PdG</a><br><a href="#">Ordinanza n. 36</a><br><a href="#">Ordinanza n.39</a><br><a href="#">Ordinanza n.41</a><br><a href="#">Decreto PdG n.42</a><br><a href="#">Decreto PdG n.43</a><br><a href="#">Decreto PdG n.44</a><br><a href="#">Decreto PdG n.45</a><br><a href="#">Ordinanza n.46</a><br><a href="#">Decreto PdG n.48</a><br><a href="#">Decreti PdG n.49</a>   | 9 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>24 marzo 2020<br>25 marzo 2020  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul>   |
|    | <b>Friuli-Venezia Giulia</b> | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Legge Regionale n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza 1/2020/AMB</a>   | 23 febbraio 2020<br>1 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>31 marzo 2020  | <b>Ordinanza n. 1/2020/AMB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni in materia di rifiuti urbani e relativa gestione</li> <li>• Validità sino al 31 luglio</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | <b>Lazio</b>                 | <a href="#">Ordinanza n. Z00002</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00002/EC</a><br><a href="#">Ordinanza n. T00055</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00003</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00004</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00005</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00006</a><br><a href="#">Decreto n. U00045</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00007</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00008</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00009</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00010</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00011</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00012</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00013</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00014</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00015</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00016</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00017</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00019</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00020</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00021</a><br><a href="#">Ordinanza n. Z00022</a> | 26 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>5 marzo 2020<br>6 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>30 marzo 2020<br>1 aprile 2020 | <b>Ordinanza n. Z00022</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni straordinarie in materia di gestione dei rifiuti al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti</li> <li>• Validità sino allo stato di cessazione dell'emergenza</li> </ul>  | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | <b>Liguria</b>               | <a href="#">Nota esplicativa</a><br><a href="#">Ulteriore nota esplicativa</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Nota esplicativa dell'Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a>  | 25 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>1 marzo 2020<br>3 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>24 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>31 marzo 2020   | <b>Ordinanza n. 14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di taxi e NNC per la consegna a domicilio dei beni di prima necessità</li> <li>• Specifiche per la modalità di consegna</li> <li>• Tariffa per consegna</li> </ul> <b>Ordinanza n. 15</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni in materia di consegna di beni di prima necessità nel Comune di Genova</li> </ul> | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |

|   |           |   |   |  |  |
|---|-----------|---|---|--|--|
|   |           | <a href="#">Ordinanza n.15</a>  | 1 aprile 2020   |  |  |
|    | Lombardia | <a href="#">Ordinanza Decreto n.498</a><br><a href="#">Faq ordinanza regionale</a><br><a href="#">Atto dirigenziale n.2521</a><br><a href="#">Comunicato</a><br><a href="#">Ordinanza n.509</a><br><a href="#">Chiarimenti ordinanza n.509</a><br><a href="#">Ordinanza n.510</a><br><a href="#">Ordinanza n.514</a><br><a href="#">Ordinanza n.515</a><br><a href="#">Ordinanza n.517</a><br><a href="#">Ordinanza n.520</a>   | 20 febbraio 2020<br>22 febbraio 2020<br>23 febbraio 2020<br>24 febbraio 2020<br>24 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>11 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>2 aprile 2020  | <b>Ordinanza n. 520</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti</li> <li>Disposizioni in materia di rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone</li> </ul> | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|    | Marche    | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Errata corrige</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Nota esplicativa</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n. 4</a><br><a href="#">Circolare esplicativa Ord. n. 4</a><br><a href="#">Circolare esplicativa dpcm 9 marzo</a><br><a href="#">Ordinanza n. 5</a><br><a href="#">Ordinanza n. 6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a><br><a href="#">Ordinanza n.15</a><br><a href="#">Ordinanza n.16</a><br><a href="#">Ordinanza n.17</a><br><a href="#">Ordinanza n.18</a> | 25 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>27 febbraio 2020<br>3 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>1 aprile 2020<br>2 aprile 2020 | <b>Ordinanza n. 17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani</li> </ul> <b>Ordinanza n.18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di TPL</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Molise    | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Decreto n.17</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Decreto n.20</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a>   | 24 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>8 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>14 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>24 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>2 aprile 2020  | <b>Ordinanza n. 13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni riguardanti gli "indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici"</li> <li>Validità tre mesi e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza</li> </ul>  | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Piemonte  | <a href="#">Ordinanza</a><br><a href="#">Nota esplicativa</a><br><a href="#">Decreto n.24</a><br><a href="#">Ordinanza n.25</a><br><a href="#">Disposizioni per i dipendenti</a><br><a href="#">Decreto n.34</a><br><a href="#">Decreto n.35</a>  | 23 febbraio 2020<br>24 febbraio 2020<br>1 marzo 2020<br>2 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>29 marzo 2020  | <b>Decreto n. 35</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilità di vendita di articoli di cartoleria all'interno di attività commerciali non soggette a chiusura</li> <li>Validità sino al 3 aprile</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |

|   |                 |  |   |   |   |
|---|-----------------|--|---|---|---|
|    | <p>Puglia</p>   | <p><a href="#">Disposizioni</a><br/> <a href="#">Ordinanza</a><br/> <a href="#">Ordinanza</a><br/> <a href="#">Piano Operativo Emergenza</a><br/> <a href="#">Ordinanza</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.176</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.177</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.178</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.182</a><br/> <a href="#">Chiarimenti ordinanza n.182</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.183</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.188</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.190</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.195</a><br/> <a href="#">Piano Ospedaliero</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.197</a></p>   | <p>26 febbraio 2020<br/> 26 febbraio 2020<br/> 27 febbraio 2020<br/> 28 febbraio 2020<br/> 3 marzo 2020<br/> 8 marzo 2020<br/> 8 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 19 marzo 2020<br/> 21 marzo 2020<br/> 1 aprile 2020<br/> 1 aprile 2020<br/> 2 aprile 2020</p>               | <p><b>Ordinanza n. 195</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È disposta nei confronti della ditta MASMEC spa, in persona del legale rappresentante p.t., la requisizione in proprietà di 2 strumentazioni tecniche complete (piattaforme automatiche e reagenti necessari) realizzate per la diagnosi della positività negatività al Coronavirus</li> </ul> <p><b>Ordinanza n. 197</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga efficacia delle ordinanze Presidente Regione Puglia n. 178 e n. 188 recanti Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.</li> </ul>   | <p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|    | <p>Sardegna</p> | <p><a href="#">Ordinanza n.1</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.2</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.3</a><br/> <a href="#">Determinazione n.138</a><br/> <a href="#">Deliberazione n.10/1</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.4</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.5</a><br/> <a href="#">Legge Regionale n.9</a><br/> <a href="#">Nota esplicativa ordinanza n.5</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.6</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.7</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.8</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.9</a><br/> <a href="#">Chiarimenti ordinanza n.9</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.10</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.11</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.12</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.13</a></p> | <p>22 febbraio 2020<br/> 23 febbraio 2020<br/> 27 febbraio 2020<br/> 2 marzo 2020<br/> 8 marzo 2020<br/> 8 marzo 2020<br/> 9 marzo 2020<br/> 9 marzo 2020<br/> 10 marzo 2020<br/> 13 marzo 2020<br/> 13 marzo 2020<br/> 13 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 14 marzo 2020<br/> 23 marzo 2020<br/> 24 marzo 2020<br/> 25 marzo 2020<br/> 25 marzo 2020</p> | <p><b>Ordinanza n. 11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiusura dei parchi</li> <li>Utilizzo della bicicletta solo per motivi di comprovata necessità</li> <li>Sospensione dell'apertura di esercizi per la somministrazione di cibi e bevande</li> <li>Chiusura domenicale degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari</li> <li>Uscita consentita una sola volta al giorno per un singolo componente del nucleo familiare</li> <li>Sanificazione degli edifici pubblici da parte dei comuni</li> <li>Disposizioni in materia di trasporto verso le isole minori</li> <li>Divieto d'uso di apparecchi per il gioco all'interno delle attività non sospese</li> <li>Istituzione di una linea telefonica, presso la Regione, dedicata ai sindaci</li> <li>Validità sino al 3 aprile</li> </ul> <p><b>Ordinanza n. 12:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga sino al 3 aprile delle disposizioni di cui all'ordinanza n.6</li> </ul> <p><b>Ordinanza n. 13:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifiche alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 9</li> <li>Proroga delle disposizioni dell'ordinanza n.9 sino al 3 aprile</li> </ul> | <p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | <p>Sicilia</p>  | <p><a href="#">Ordinanza n.1</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.2</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.3</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.4</a><br/> <a href="#">Protocollo n.10962</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.5</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.6</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.7</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.8</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.9</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.10</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.11</a><br/> <a href="#">Chiarimenti all'ordinanza n.11</a><br/> <a href="#">Chiarimenti all'ordinanza n.11</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.12</a><br/> <a href="#">Ordinanza 1/Rif</a><br/> <a href="#">Ordinanza n.13</a></p>  | <p>25 febbraio 2020<br/> 26 febbraio 2020<br/> 8 marzo 2020<br/> 8 marzo 2020<br/> 9 marzo 2020<br/> 13 marzo 2020<br/> 19 marzo 2020<br/> 20 marzo 2020<br/> 23 marzo 2020<br/> 23 marzo 2020<br/> 23 marzo 2020<br/> 25 marzo 2020<br/> 25 marzo 2020<br/> 26 marzo 2020<br/> 29 marzo 2020<br/> 27 marzo 2020<br/> 1 aprile 2020</p>                     | <p><b>Ordinanza n.1/Rif:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID19</li> </ul> <p><b>Ordinanza n.13:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limitazione delle uscite, ad una sola volta al giorno per un solo componente del nucleo familiare, per motivi di necessità</li> <li>Divieto di pratica motoria all'aperto</li> <li>Consentita breve passeggiata per persone affette da disabilità intellettive e relazionali con un accompagnatore</li> </ul>   | <p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |

|   |                               |  |   |   |  |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|
|    | Toscana                       | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Allegato A - Circolare Capo DPC</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a><br><a href="#">Ordinanza n.15</a><br><a href="#">Ordinanza n.16</a><br><a href="#">Ordinanza n.17 e allegati (A, B, C)</a><br><a href="#">Ordinanza n.18 e allegati (A, B, C, D)</a><br><a href="#">Ordinanza n.19</a><br><a href="#">Ordinanza n.20 e allegati (A, B)</a><br><a href="#">Ordinanza n.21</a><br><a href="#">Ordinanza n.22 e allegato</a> | 21 febbraio 2020<br>22 febbraio 2020<br>23 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>28 febbraio 2020<br>2 marzo 2020<br>4 marzo 2020<br>4 marzo 2020<br>6 marzo 2020<br>8 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>29 marzo 2020<br>29 marzo 2020<br>1 aprile 2020 | <b>Ordinanza n. 22</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19</li> <li>I rifiuti oggetto della presente ordinanza sono destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare</li> <li>Validità 3 mesi</li> </ul>  | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|   | Trentino Alto Adige (Trento)  | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Circolare</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Provvedimento TPL</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Legge Provinciale n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a>   | 22 febbraio 2020<br>24 febbraio 2020<br>28 febbraio 2020<br>3 marzo 2020<br>6 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br>27 marzo 2020   | <b>Ordinanza n. 11</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di accordi con gli albergatori per dare, a disposizione del personale delle strutture del SSP, quanto necessitano per il recupero psico-fisico tra un turno e l'altro</li> </ul> <b>Ordinanza n. 12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni in materia di procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</li> </ul> | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Trentino Alto Adige (Bolzano) | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Ordinanza n.2</a><br><a href="#">Ordinanza n.3</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a><br><a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Chiarimenti all'ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a><br><a href="#">Ordinanza n.14</a><br><a href="#">Ordinanza n.15</a><br><a href="#">Ordinanza n.16</a>   | 23 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>3 marzo 2020<br>4 marzo 2020<br>9 marzo 2020<br>10 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>16 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>28 marzo 2020<br>2 aprile 2020   | <b>Ordinanza n. 14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proroga della validità e dell'efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti n. 10, 11, 12, 15 fino al 13 aprile</li> <li>Sospensione degli eventi e delle attività sportive. Sospensione delle sedute di allenamento degli atleti negli impianti sportivi di ogni tipo</li> <li>Munirsi di DPI per il personale addetto alla vendita</li> </ul>  | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li><a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | Umbria                        | <a href="#">Ordinanza n.1</a><br><a href="#">Deliberazione n.126</a><br>(Centro Operativo Regionale)<br><a href="#">Ordinanza</a><br><a href="#">Ordinanza n.4</a><br><a href="#">Ordinanza n.5</a><br><a href="#">Ordinanza n.6</a><br><a href="#">Ordinanza n.7</a>  | 26 febbraio 2020<br>26 febbraio 2020<br>4 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>13 marzo 2020<br>13 marzo 2020  | <b>Ordinanza n. 11</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni riguardanti la Frazione di Pozzo di Gualdo Cattaneo</li> </ul> <b>Ordinanza n. 12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Differimento del versamento del Contributo della Tutela dell'Ambiente riferito all'annualità di scavo 2019</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li><a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li><a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> </ul>   |

|   |                      |   |  |  |  |
|---|----------------------|---|--|--|--|
|   |                      | <a href="#">Ordinanza n.8</a><br><a href="#">Ordinanza n.9</a><br><a href="#">Ordinanza n.10</a><br><a href="#">Ordinanza n.11 e Allegato</a><br><a href="#">Planimetria</a><br><a href="#">Ordinanza n.12</a><br><a href="#">Ordinanza n.13</a>  | 18 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>27 marzo 2020<br><br>30 marzo 2020<br>30 marzo 2020   | <b>Ordinanza n. 13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al COVID19</li> <li>• Disposizioni in materia di servizio di raccolta dei rifiuti</li> <li>• Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e obblighi dei gestori delle discariche</li> <li>• Impianti di trattamento della frazione organica. Deroga agli obblighi di natura amministrativa</li> <li>• Termini di efficacia e sanzioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul>   |
|  | <b>Valle D'Aosta</b> | <a href="#">Circolare</a><br><a href="#">Comunicato USL</a><br><a href="#">Comunicato</a><br><a href="#">Ordinanza n.111</a><br><a href="#">Decreto 114</a><br><a href="#">Ordinanza n.115</a><br><a href="#">Ordinanza n.116</a><br><a href="#">Chiarimenti dell'ordinanza 116</a><br><a href="#">Ordinanza n.117</a><br><a href="#">Decreto n.118</a><br><a href="#">Legge Regionale n. 4</a><br><a href="#">Ordinanza n.123</a><br><a href="#">Ordinanza n.124</a> | 2 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>11 marzo 2020<br>15 marzo 2020<br>17 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>21 marzo 2020<br>22 marzo 2020<br>23 marzo 2020<br>25 marzo 2020<br>26 marzo 2020<br>27 marzo 2020 | <b>Ordinanza n.123</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni in materia di TPL</li> </ul> <b>Ordinanza n.124</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni su proposta dell'Unità di Crisi in merito alle strutture residenziali per anziani</li> <li>• Validità sino a nuovo provvedimento</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |
|  | <b>Veneto</b>        | <a href="#">Ordinanza</a><br><a href="#">Chiarimenti applicativi</a><br><a href="#">Comunicato</a><br><a href="#">Ordinanza n.28</a><br><a href="#">Ordinanza n.29</a><br><a href="#">Ordinanza n.30</a><br><a href="#">Ordinanza n.32</a><br><a href="#">Ordinanza n.33</a><br><a href="#">Ordinanza n.34</a>  | 23 febbraio 2020<br><br>24 febbraio 2020<br>11 marzo 2020<br>12 marzo 2020<br>18 marzo 2020<br>19 marzo 2020<br>20 marzo 2020<br>24 marzo 2020   | <b>Ordinanza n. 34</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proroga delle disposizioni di cui alle ordinanze n.28 e n.30 sino al 3 aprile</li> </ul>   | Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DPCM dell'8 marzo 2020</a> (Ampliamento Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 9 marzo 2020</a> (Italia Zona Rossa)</li> <li>• <a href="#">DPCM dell'11 marzo 2020</a> (Chiusura attività commerciali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 22 marzo 2020</a> (Chiusura attività produttive non essenziali)</li> <li>• <a href="#">DPCM del 1 aprile 2020</a> (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)</li> </ul> |



Nomos Centro Studi Parlamentari

[www.nomoscsp.com](http://www.nomoscsp.com)

[nomoscsp@nomoscsp.eu](mailto:nomoscsp@nomoscsp.eu)

+39 06 68806236

Via della Scrofa, 64

00186 Roma

